

In questa sezione pubblichiamo informazioni che chiariscono le regole previste per la composizione e l'effettivo funzionamento delle maggiori gestioni pensionistiche amministrate dall'Istituto.

Che cos'è "Porte Aperte" ?

I magistrati, in quanto dipendenti civili dello Stato, sono iscritti alla cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), istituita il 1° gennaio 1996¹, come gestione separata dell'INPDAP. La soppressione dell'INPDAP, dal 1° gennaio 2012, ha determinato il trasferimento dei Fondi gestiti all'INPS. Sono 10.200 i magistrati iscritti alla cassa CTPS. L'importo annuo lordo medio di tutte le pensioni in pagamento dei magistrati, comprese le pensioni ai superstiti, è di circa € 103.000.

La situazione economico-finanziaria

La cassa CTPS (che comprende tutti i dipendenti dello Stato, della scuola, dell'università e le forze armate per un totale di 1.581.000 iscritti) è gestita contabilmente in maniera unitaria, senza evidenza separata per categorie di iscritti/pensionati. Pertanto, non è possibile esporre alcun dato sulla situazione economica e patrimoniale dei soli dipendenti civili dello Stato appartenenti alla Magistratura.

Le principali differenze con il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD)

- Fino al 31 dicembre 1992:
 - la pensione era calcolata sulla base della retribuzione tabellare dell'ultimo giorno di servizio, maggiorata del 18 per cento (mentre per gli iscritti al FPLD si calcolava sulla media degli ultimi cinque anni senza maggiorazione, sebbene con l'inclusione di alcune voci retributive accessorie);
 - non esistevano tetti retributivi²
- l'aliquota di rendimento (l'aliquota con la quale nel sistema retributivo vengono valorizzati gli anni di contribuzione al fine del calcolo della pensione) è del 2,33% fino al 15° anno di anzianità (diversa da quella prevista per la generalità degli iscritti al FPLD che è al massimo del 2%) e dell'1,80% dal 16° anno in poi; tali aliquote si applicano:
 - fino al 31 dicembre 2011 per coloro con almeno 18 anni di anzianità di servizio al 31.12.1995;
 - fino al 31 dicembre 1995 per chi aveva anzianità inferiori a tale data. In questo caso, per le anzianità maturate dall'1.1.1993 la base di calcolo è data dalla media delle retribuzioni annue percepite in un determinato periodo di tempo, chiamato "periodo di riferimento", prossimo al pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (maggiorato di un punto percentuale).

Le regole pensionistiche

Il calcolo della pensione

La pensione non può superare l'80% della retribuzione pensionabile.

- Per la determinazione della quota A di pensione (quella riferita all'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992), si valutano le seguenti voci retributive:
- lo stipendio maggiorato del 18%³
- le quote mensili⁴ (con maggiorazione del 18%) oppure l'ultimo stipendio integralmente percepito maggiorato delle quote mensili maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio.
- l'indennità integrativa speciale

La **quota B di pensione** si riferisce alle anzianità maturate dal 01/01/1993. La base di calcolo è data dalla media delle retribuzioni annue percepite in un determinato periodo di tempo detto "periodo di riferimento", prossimo al pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (maggiorato di un punto percentuale). La quota B è determinata applicando l'aliquota di rendimento precedentemente descritta e riferita:

- agli ulteriori servizi valutabili dal 1993 al 31.12.1995, per coloro che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni a tale data ovvero, fino al 2011, per coloro che hanno maturato almeno di 18 anni al 31.12.1995;
- alla media delle retribuzioni percepite in un determinato periodo di tempo detto "periodo di riferimento", comprensive, dal 01.01.1996, degli elementi accessori che eccedono la retribuzione tabellare maggiorata del 18% (es. straordinario, indennità legate ai risultati e/o alla produttività etc).

L'indennità di funzione o giudiziaria, corrisposta in relazione agli oneri che i magistrati incontrano nello svolgimento della loro attività, è valorizzata, a partire dal 1° gennaio 1996, nella quota B di pensione⁵.

Per i magistrati con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, viene calcolata anche la **quota C di pensione** sulla base delle regole del metodo contributivo. La quota C è data dal montante contributivo accantonato dal 1.1.1996 sino alla cessazione delle proprie attività (rivalutato in base alla media quinquennale del PIL) moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, legato all'età alla decorrenza della pensione. Le stesse regole di determinazione della quota C si applicano alle anzianità maturate dal 1.1.2012 anche ai magistrati che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, compresi i magistrati con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.⁶

I requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata

La pensione di vecchiaia

Con riferimento ai requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia, il personale della Magistratura è collocato a riposo d'ufficio al compimento del settantesimo anno di età, con la possibilità di permanere in servizio sino ai 75 anni. La facoltà di essere trattenuti in servizio fino ai 75 anni di età è stata tuttavia abrogata⁷ ed opera in via transitoria, fino al 31.12.2015, solo per i trattenimenti già disposti o concedibili ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data del 25/6/2014 ne abbiano i requisiti. In alternativa i magistrati possono accedere al trattamento pensionistico al limite di età meno elevato previsto per la generalità dei lavoratori. I requisiti contributivi minimi richiesti sono di 20 anni.

Pensione anticipata nel sistema contributivo


Per i magistrati cui il primo contributo decorre dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata si consegue al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno venti anni e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile, quantificato per l'anno 2012 in misura pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale. Per la generalità dei lavoratori del sistema misto valgono invece requisiti contributivi minimi (41 anni per le donne e 42 per gli uomini, aggiustati in base all'evoluzione della speranza all'anno di maturazione del relativo diritto).

Per contribuzione effettiva si considera quella obbligatoria, volontaria e da riscatto, effettivamente versata e accreditata, con esclusione di quella figurativa, mentre i requisiti anagrafici previsti devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Ricalcolo con metodo contributivo di pensioni effettivamente erogate del personale appartenente alla Magistratura


In questa sezione evidenziamo gli effetti di un ipotetico ricalcolo contributivo delle pensioni oggi erogate ai Magistrati della Cassa trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS).

Il grafico qui sotto documenta come le pensioni del comparto con decorrenza successiva al 2004 si rapportano con le prestazioni che sarebbero state erogate applicando il metodo contributivo. Solo circa il 10% delle pensioni vedrebbe un aumento se ricalcolata con il contributivo. La riduzione media che subirebbero, nel complesso, le pensioni dei magistrati è dell'ordine del 12%.



Rispetto ad altre categorie le riduzioni risultano più contenute in quanto l'età e l'anzianità media alla decorrenza, rispettivamente pari a circa 70 e 46 anni, sono più elevate rispetto al complesso delle pensioni dei dipendenti pubblici e l'età non incide sul calcolo della pensione retributiva ma solo su quella contributiva, mentre l'anzianità, che incide su entrambi i calcoli, nel sistema contributivo viene valorizzata totalmente.

Nel grafico seguente si riportano gli importi lordi medi mensili al 1.1.2015 distribuiti per età alla decorrenza, dove risulta evidente come la differenza fra retributivo e contributivo si assottigli per età alla decorrenza relativamente elevate.



Per completezza di esposizione, si riportano alcuni esempi riferiti a Magistrati di Cassazione:

- Pensionato nel 2008 con 64 anni di età e 37 di anzianità, titolare di pensione lorda mensile 2015 pari a 9.755 euro, con il ricalcolo avrebbe una riduzione della prestazione pari a 2.735 euro mensili;
- Pensionato nel 2008 con 70 anni di età e 46 di anzianità, titolare di pensione lorda mensile 2015 di 11.762 euro, con il ricalcolo avrebbe una riduzione della prestazione pari a 1.367 euro mensili.

Nota metodologica sul ricalcolo contributivo

Il calcolo contributivo comporta la disponibilità delle informazioni relative alla storia contributiva del lavoratore che nel caso di pensioni con decorrenza lontana nel tempo risulta assai difficoltosa da reperire.

Sono state prese in considerazione circa 600 pensioni di vecchiaia ed anzianità con decorrenza compresa fra il 2005 e il 2015.

L'analisi è stata condotta su un numero limitato di posizioni individuali per le quali è stato possibile recuperare le informazioni retributive necessarie al ricalcolo, così come disciplinato nel caso di opzione per il contributivo.

Per ciascun pensionato sono state raccolte le informazioni anagrafiche e contributive relativa alla storia lavorativa rilevate dagli archivi del sistema di gestione delle liquidazioni ex-INPDAP.

Per quanto riguarda le retribuzioni sono state acquisite quelle utilizzate nel calcolo della pensione che le amministrazioni di appartenenza hanno determinato sulla base del profilo economico-giuridico di ciascun assicurato.

La disponibilità delle informazioni retributive è comunque limitata agli anni successivi al 1992 in relazione alle esigenze elaborative legate al calcolo della prestazione pensionistica.

Sulla base delle retribuzioni suddette è stato determinato il montante contributivo secondo le regole previste nell'informativa INPDAP n. 65 del 30/11/2001 recante le disposizioni per il calcolo della pensione con opzione per il contributivo.

Ai fini della determinazione della quota di montante relativa ai periodi più risalenti nel tempo sono state prese in considerazione le retribuzioni degli anni 1993-1995 o in mancanza di queste, le ultime disponibili.

La somma delle contribuzioni capitalizzate mediante i coefficienti di rivalutazione (media quinquennale del PIL nominale) costituiscono il montante contributivo.

Le aliquote contributive utilizzate sono quelle in vigore nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti così come previsto nell'informativa citata.

Il ricalcolo non prevede alcun vincolo di massimale retributivo, ne' ai fini contributivi, ne' ai fini pensionistici.

Il montante così determinato fino all'anno e al mese di decorrenza è stato moltiplicato per il coefficiente di trasformazione in rendita relativo alla età dell'assicurato alla decorrenza della pensione.

Titolo: Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) dei Magistrati

Sono stati presi in considerazione i coefficienti della L.335/95 per le decorrenze anteriori al 2010, quelli contenuti nella Legge 247/2007 per le decorrenze dal 2010 al 2012, mentre per le decorrenze successive al 2012 quelli riportati nel Decreto 15 maggio 2012 del Ministero del Lavoro.

I coefficienti di trasformazione per le decorrenze 2012 sono calcolati fino all'età di 65 anni, mentre quelli del 2013 fino a 70, creando mediamente un effetto peggiorativo dell'importo ricalcolato in forma contributiva. Infatti i coefficienti sono crescenti al crescere dell'età e poiché l'età media al pensionamento della categoria supera le età massime previste per gli stessi, l'importo della pensione che ne scaturisce risulta penalizzato dall'applicazione del coefficiente più basso.

Per le analisi riferite all'anno 2015 l'importo della pensione contributiva è stato rivalutato applicando alla pensione contributiva determinata come sopra, la stessa percentuale di variazione calcolata tra l'importo retributivo lordo in pagamento al 1.1.2015 e quello alla decorrenza.

¹ In applicazione della Legge n.335 del 1995In applicazione della Legge n.335 del 1995

² Questi tetti sono stati parzialmente introdotti dal 1993 ed integralmente allineati a quelli in vigore nel FPLD nel 1998. Questi tetti sono stati parzialmente introdotti dal 1993 ed integralmente allineati a quelli in vigore nel FPLD nel 1998.

³ così come previsto dall'art. 15 della legge 177/1976così come previsto dall'art. 15 della legge 177/1976

⁴ di cui all'articolo 161 della legge n. 312 del 1980di cui all'articolo 161 della legge n. 312 del 1980

⁵ di cui all'articolo 13, comma 1, lettera B), del D.lgs. n. 503/1992di cui all'articolo 13, comma 1, lettera B), del D.lgs. n. 503/1992

⁶ Per effetto dell'interpretazione data dall'INPS all'art. 1, comma 707 della L. 190/2014 (circolare INPS n. 74 del 10/4/2015).Per effetto dell'interpretazione data dall'INPS all'art. 1, comma 707 della L. 190/2014 (circolare INPS n. 74 del 10/4/2015).

⁷ dall'art. 1, comma 2 del D.L. n. 90/2014